Tribunale di Lecce, sez. I civile – 10/11/2021, n. 3046. Est. Mele.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.S. ha dedotto di aver conferito mandato professionale all'avv. G.C., per l'introduzione di un giudizio di risarcimento del danno da sé patito a seguito del decesso del proprio coniuge, M. R., decesso causato da responsabilità della ASL Lecce.

L'attrice ha rappresentato che il procedimento ha avuto una durata di 10 anni e che, alla conclusione dello stesso, ella ha conferito un nuovo mandato professionale all'avv. G.C., al fine di ottenere l'equa riparazione da irragionevole durata del processo.

La A.S. ha quindi rappresentato che nel febbraio 2014 il convenuto le ha fatto sottoscrivere un foglio in bianco e ha lamentato di non aver avuto più notizie dell'esito del giudizio instaurato dinanzi a Potenza ex lege n. 89/01, fino a quanto, nel 2018, dopo numerose insistenze della cliente, il legale l'ha informata che il giudizio era stato dichiarato inammissibile.

L'attrice ha dunque lamentato di aver scoperto che il ricorso era stato introdotto senza che la sentenza fosse passata in giudicato e, dunque, al di fuori dei presupposti di legge e che la rinuncia era stata depositata dall'avv. G.C. riempiendo il foglio che la cliente aveva firmato in bianco, senza che la stessa ne fosse informata.

Dopo aver lamentato che tale comportamento costituisce grave inadempimento all'obbligazione incombente sul professionista, la A.S. ha chiesto la condanna del difensore al risarcimento del danno patito per non aver potuto conseguire l'indennizzo da irragionevole durata del processo.

L'avv. G.C. si è costituito con propria comparsa, resistendo all'avversa azione e chiedendone il rigetto.

Su richiesta del convenuto è stata chiamata in causa la sua Compagnia assicuratrice, AIG Europe SA, la quale ha eccepito l'inoperatività della polizza per la presenza della clausola "claims made" e ha chiesto nel merito il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.

Come premesso, la vicenda in esame attiene alla dedotta responsabilità dell'avv. G.C. nell'adempimento dell'obbligazione assunta in merito all'azione introdotta in difesa di A.S. dinanzi alla Corte di Appello di Potenza e volta a ottenere la riparazione per irragionevole durata di procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce e durato 10 anni.

Sotto un profilo generale si ricorda che la responsabilità professionale dell'avvocato trae la sua fonte nel contratto che lega il legale al cliente e in forza del quale il primo si impegna a prestare in favore del secondo la propria opera professionale, sia giudiziale che stragiudiziale.

L'attività che il legale presta nei confronti del cliente rientra nelle previsioni di cui all'art. 2230 c.c. e ss., ma l'aspetto della responsabilità professionale è disciplinato dagli artt. 1218 c.c., 1176 c.c. e 2236 c.c..

In particolare, l'art. 1176 c.c. prevede che "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

L'art. 2236 c.c., dedicato alla responsabilità del prestatore di opera, prevede che "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave".

È pacifico che l'obbligazione assunta dal legale sia un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a svolgere l'incarico, con la diligenza esigibile, per consentire il raggiungimento del risultato sperato, ma non assume l'obbligazione di procurare con certezza quel risultato. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato

utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass. Civ., n. 16846/05).

Il legale ha dunque l'obbligo di svolgere la propria attività con la diligenza di cui all'art. 1176 c.c.. A tal proposito, secondo quanto confermato anche dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 2954/2016, il grado di diligenza richiesto all'avvocato è quello medio inerente alla natura dell'attività prestata "a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve" (v. Cass. n. 8470/1995).

Si precisa che l'accertamento sulla sussistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà che la prestazione professionale eseguita sia stata chiamata a risolvere spetta al giudice del merito, il quale vi provvede con giudizio incensurabile in sede di legittimità, purché sorretto da una congrua motivazione e privo di vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 7618/1997).

In ogni caso, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore commesso dall'avvocato, l'esito negativo per il cliente si sarebbe ugualmente prodotto (v. Cass. n. 297/2015).

Sulla scorta di questo consolidato orientamento, con sentenza n. 1984/2016 la Cassazione ha ribadito che "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (v. Cass. n. 2638/2013).

In tempi recenti, la Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, ha precisato che "In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione")" (Conforme Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020).

Venendo al caso di specie, si evidenzia che l'attrice ha rappresentato di aver conferito il mandato al difensore ai fini dell'introduzione del giudizio di riparazione ex l. n. 89/01 il

3.11.2013, di non aver avuto ulteriori comunicazioni e di aver poi sottoscritto, nel febbraio 2014, un "foglio in bianco, che a detta del legale serviva a dare impulso al procedimento già intrapreso, senza alcuna ulteriore spiegazione" (pag. 2 dell'atto di citazione).

L'attrice ha altresì precisato che tale foglio è stato riempito con l'atto di rinuncia depositato dall'avv. G.C., datato 21.02.2014, che ha portato alla declaratoria di improponibilità come da ordinanza del 24.02.2014.

Il convenuto non ha contestato la circostanza che la firma sia stata apposta dalla A.S. su foglio in bianco né che la stessa sia stata raccolta nel febbraio 2014, per cui tali circostanze sono provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. L'avv. G.C. ha altresì confermato che la rinuncia al giudizio per equa riparazione ex l. 89/01 è stata depositata nel febbraio 2014 e che ciò è dipeso dall'avvenuta scoperta che, non essendo passata in giudicato la sentenza emessa nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce, il ricorso era inammissibile.

Mai il convenuto ha dedotto di aver spiegato alla cliente che il ricorso era stato introdotto al di fuori dei presupposti di legge e che la rinuncia sia stata sottoscritta consapevolmente dalla A.S..

Il materiale probatorio raccolto dimostra dunque che la A.S. fu convocata dal difensore nel febbraio 2014 per sottoscrivere un foglio in bianco, che la sottoscrizione fu indicata come necessaria per "dare impulso al procedimento già intrapreso" (come dedotto in citazione e non contestato ex art. 115 c.p.c.), che alcuni giorni dopo fu depositata una rinuncia sottoscritta dalla A.S. e di cui la stessa non era a conoscenza, che tale rinuncia comporto la declaratoria di improponibilità del ricorso e che la cliente non ne fu informata se non oltre quattro anni dopo.

È dunque evidente la responsabilità dell'avv. G.C., il quale non solo ha depositato il ricorso senza accertarsi che la sentenza del Tribunale di Lecce fosse passata in giudicato (e, dunque, omettendo di adempiere alla propria obbligazione con la diligenza minima

esigibile), ma ha anche omesso di informare la cliente di tale circostanza e le ha fatto credere che la firma – in realtà destinata alla rinuncia all'azione – fosse volta a dare impulso al giudizio.

Che il convenuto abbia del tutto omesso di informare la cliente dell'errore commesso e della rinuncia all'azione si ricava non solo dall'omessa contestazione dei fatti da parte del convenuto, ma anche dallo scambio di comunicazioni intervenuto tra cliente e legale (depositato da parte attrice sub 3 e mai contestato).

Dalle comunicazioni scritte avute tra cliente e difensore emerge che il 23.1.2018 l'avv. G.C. ha riferito alla cliente che il Ministero aveva bloccato i fondi e che per questo la A.S. non aveva ancora ricevuto il pagamento. Nel febbraio, marzo e aprile 2018 la cliente ha continuato a chiedere informazioni al difensore, il quale ha sempre risposto in modo evasivo, finché il 29.09.2018 l'avv. G.C., sempre su richiesta della cliente, le ha comunicato: "legge pinto la domanda è stata rigettata perché inammissibile". A ciò ha fatto seguito una richiesta di chiarimenti della A.S., rimasta senza risposta.

È dunque provato in modo documentale che il difensore ha omesso del tutto di informare la cliente che nel 2014 la stessa aveva rinunciato (inconsapevolmente) al giudizio e che lo stesso era stato dichiarato estinto e solo quattro anni e mezzo dopo, dopo circa 7 mesi di richieste dell'attrice, il convenuto ha ammesso che il ricorso era stato dichiarato inammissibile.

L'avv. G.C. ha ritenuto di non poter essere considerato responsabile del mancato conseguimento dell'indennizzo dovuto, in quanto la A.S. non gli aveva conferito alcun mandato per la riproposizione del ricorso.

L'argomentazione difensiva è all'evidenza errata, in quanto la cliente non ha potuto conferire alcun mandato (nei sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) perché non era stata in alcun modo informata dell'inammissibilità dichiarata nel 2014.

Era obbligo dell'avv. G.C. informare la cliente del proprio errore e richiedere un nuovo mandato per la positiva introduzione del giudizio. Omettendo del tutto ogni

informazione e creando nella A.S. la falsa aspettativa che il giudizio fosse ancora pendente e addirittura che il Ministero avesse bloccato un pagamento già a lei destinato, il legale ha violato gravemente i propri obblighi professionali e ha impedito alla cliente di introdurre regolarmente il giudizio.

Sussiste dunque la responsabilità del convenuto per inadempimento alle proprie obbligazioni.

Precisato quanto sopra, va ora determinato il danno patito dall'attrice.

Come già premesso, il mandato conferito all'avv. G.C. era volto al conseguimento del risarcimento del danno per irragionevole durata del giudizio introdotto con atto di citazione notificato il 13.11.2003 e conclusosi con sentenza del 26.04.2013, depositata il 07.05.2013, a definizione del giudizio N 7062/03 RG del Tribunale di Lecce.

Nel caso di specie la durata ragionevole del processo per il giudizio di primo grado (3 anni, ex art. 2 bis l. 89/01) è stata certamente superata e il giudizio ha avuto una durata ulteriore di 6 anni e 6 mesi rispetto al termine di cui sopra.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo che l'attrice avrebbe conseguito, occorre richiamare la legge n. 89/01.

Orbene, l'art. 2, rubricato "Diritto all'equa riparazione", dispone quanto segue:

"… 2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione".

Nel successivo art. 2-bis, rubricato "Misura dell'indennizzo" (applicabile al caso di specie come chiarito da Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19897 del 22/09/2014), è previsto quanto segue:

"1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma

liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.

1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

… 2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) del comportamento del giudice e delle parti;

c) della natura degli interessi coinvolti;

d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice".

Alla luce di tali principi, va dunque verificato quale indennizzo avrebbe ricevuto la A.S., se il giudizio fosse stato regolarmente introdotto.

Dalla lettura dei verbali depositati da parte attrice, emerge che parte attrice aveva transatto il giudizio già all'udienza del 31.05.2011 rispetto alla posizione di due convenuti e che il processo è proseguito unicamente al fine di determinare le spese dovute alla dott.ssa M. R. G., che era convenuta dalla A.S. e dagli altri attori ed era poi risultata estranea alle contestazioni attoree.

Dai medesimi verbali è emerso che alle udienze del 31.05.2011 e 20.09.2011 l'avv. G.C. non è comparso per gli attori e che il giudizio è stato rinviato al 03.04.2012 proprio

perché l'avv. G.C. potesse riferire se vi era accordo in merito alla posizione della dott.ssa G.. Alla successiva udienza del 29.05.2012 l'avv. G.C. ha riferito che le parti non avevano accettato di corrispondere le spese alla convenuta G., per cui è stato disposto un rinvio per p.c. all'11.12.2012. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ed è stata poi emessa sentenza depositata il 07.05.2013, che ha riconosciuto la soccombenza virtuale degli attori e ha disposto la condanna di questi alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.

Come evidente, l'intero svolgimento del processo per i primi 7 anni e mezzo è stato determinato da eventi del tutto estranei alle parti. Tuttavia, il rinvio che va dal 31.05.2011 al 03.04.2012 è stato causato proprio dall'assenza del difensore di parte attrice, che non ha presenziato e non ha potuto esprimere alcuna posizione sulle possibilità conciliative proposte in udienza. Le stesse battute finali del giudizio, fino all'adozione della sentenza, sono state determinate dal rifiuto della parte attrice di riconoscere al difensore della dott.ssa G. (riconosciuta estranea a ogni colpa nella CTU e nella prova orale espletata) le spese di lite.

La giurisprudenza ha chiarito che, nella determinazione della ragionevole durata del processo, non possono ritenersi imputabili allo Stato quei rinvii richiesti o determinati dalle parti per ragioni estranee alle esigenze del contraddittorio e che non siano eccessivamente lunghi rispetto alle esigenze stesse (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15258 del 12/07/2011).

Nel caso di specie, il rinvio che va dal 31.05.2011 al 20.09.2011, con sospensione feriale dei termini dall'1.08.2011 al 15.09.2011, non può ritenersi eccessivo e va dunque imputato esclusivamente al disinteresse della parte attrice (non comparsa alle due udienze). Questo periodo è dunque escluso dal calcolo della durata irragionevole del giudizio.

Diversamente deve opinarsi con riferimento al rinvio al 03.04.2012, di ben sette mesi, eccessivo rispetto alle esigenze per il cui soddisfacimento lo stesso era stato concesso.

Nella determinazione del quantum dell'equo indennizzo, tuttavia, si tiene conto del comportamento processuale della parte dall'aprile 2012 all'esito del giudizio: i rinvii, la precisazione delle conclusioni e l'emissione stessa della sentenza sono infatti state determinate dal rifiuto di parte attrice di addivenire a una conciliazione e dalla sua pervicace volontà di ottenere sentenza sulla soccombenza virtuale (poi imputata alla stessa attrice).

Non ricorrono invece le ipotesi di cui all'art. 1 ter della medesima Legge n. 89/01, invocate dalla Compagnia assicurativa, in quanto tale articolo (e lo stesso rimedio dell'art. 702 bis c.p.c., che tale articolo richiama) sono entrati in vigore dopo il 2003 e non sono dunque applicabili al caso di specie (v. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 25826 del 14/10/2019).

Tenendo conto di quanto sopra, escluso il periodo compreso fino al novembre 2006 perché rientrante nella ragionevole durata del processo, ritenuto di dover riconoscere l'importo di euro 800 per ogni anno dal novembre 2006 al maggio 2011 (tenendo conto della natura del contendere, inerente la morte del marito della A.S. per responsabilità medica, e dell'entità del ristoro conseguito) e di euro 400 dal settembre 2011 al maggio 2013, si giunge all'importo di euro 4.200,00.

Va ora esaminata l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa presentata dalla Compagnia assicuratrice.

AIG Europe ha evidenziato che la polizza, contenendo clausola claims made, impone che la prima richiesta risarcitoria sia fatta durante la vigenza del contratto (e non anteriormente alla stipula) e che della successiva richiesta l'assicurato fosse all'oscuro al momento della stipula.

La Compagnia ha evidenziato che la Polizza è stata stipulata con decorrenza dall'1.03.2019 e che il 13.03.2019 l'avv. G.C. ricevette l'invito per la negoziazione assistita, per cui deve presumersi che già prima della stipula egli fosse a conoscenza dell'azione che la A.S. avrebbe intrapreso nei suoi confronti.

L'argomentazione, basata su una presunzione non condivisibile, è infondata.

Non vi è infatti alcuna prova, neppure presuntiva, che il convenuto fosse consapevole che la cliente, dopo aver scoperto che il ricorso era stato dichiarato improponibile, avesse intenzione di agire contro il legale chiedendogli il risarcimento del danno.

Né la circostanza che un legale si assicuri contro i danni legati alla propria attività professionale può ritenersi evento eccezionale, tale da presupporre una già annunciata azione per danni.

Infine, l'inadempimento era avvenuto nel lontano febbraio 2014, senza che nelle more alcuna richiesta fosse pervenuta dalla cliente.

In ragione di quanto sopra, si esclude che il convenuto abbia taciuto una imminente azione per risarcimento del danno di cui era a conoscenza e, dunque, si dichiara la Polizza operativa. La domanda di manleva presentata dal convenuto nei confronti della propria Compagnia è dunque accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore riconosciuto in sentenza. Le spese di lite tra avv. G.C. e AIG Europe s.a. sono interamente compensate, in quanto il convenuto ha omesso in toto ogni difesa rispetto alle eccezioni presentate dalla Compagnia e sulle restanti questioni assicurato e Compagnia hanno spiegato difese convergenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6922/19 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

a) Accertato l'inadempimento dell'avv. G.C. nelle obbligazioni legate al mandato professionale ricevuto, lo condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice, liquidato in € 4.200,00, oltre interessi in misura legale dal dovuto al soddisfo;

b) Condanna l'avv. G.C. alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 264,00 per spese ed € 2.430,00 per compenso, oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. C. S., che ha reso la dichiarazione di rito;

c) Condanna AIG Europe s.a. a manlevare e tenere indenne il convenuto di tutto quanto è stato condannato a pagare in forza del presente provvedimento;

d) Compensa interamente le spese di lite tra convenuto e terza chiamata in causa.

Lecce, 08/11/2021

Il giudice

Dott.ssa Viviana Mele